

# TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

## PIANO DEL CONSUMATORE

ex lege 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse della Signora [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED],  
C.F. [REDACTED], nubile, residente in [REDACTED], nel [REDACTED]  
[REDACTED], coadiuvata dalla scrivente [REDACTED]  
[REDACTED], Commercialista con studio in Cagliari, Viale [REDACTED] 186,  
elettivamente domiciliati in [REDACTED], nella via [REDACTED], presso lo  
studio dell'Avv. [REDACTED]  
p.e.c.: [REDACTED] che li rappresenta e difende,

### premesse che

- 1) l'istante versa in una situazione patrimoniale di crisi, data l'impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni a suo tempo assunte nei confronti dei creditori;
  - 2) trovandosi in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 della L. n. 3/2012, ha presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Oristano al fine di nominare un gestore della crisi;
- tutto ciò premesso, si presenta il seguente

## PIANO DEL CONSUMATORE



## 1. Introduzione al Piano del consumatore

### 1.1 Premessa

La Sig.ra [redacted] intende proporre un Piano del Consumatore che prevede:

- la soddisfazione integrale delle spese di procedura;
- la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 30%;
- il pagamento immediato tramite il finanziamento accordato dall'istituto di credito [redacted] S.p.a.;
- una soddisfazione più elevata rispetto all'alternativa liquidatoria.

### 1.2 Verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012

La ricorrente è legittimata alla presentazione del presente Piano in quanto:

- riveste la qualità di consumatrice così come stabilito dal comma 2 lett. b) dell'art. 6 della L. n. 3/2012;
- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della L. n. 3/2012;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad uno dei procedimenti di cui al Capo II della L. n. 3/2012;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

### 2. Nucleo familiare e spese mensili correnti

Come da certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di [redacted], il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente (*Allegato n° 2*).

Come meglio descritto nel par. 5.4, la Sig.ra [redacted] è dipendente della ASL di Cagliari e opera presso l'ospedale [redacted]. Per motivi lavorativi durante la settimana vive presso un appartamento locato in Cagliari il cui canone mensile ammonta ad euro 350,00. La Sig.ra [redacted] è sprovvista del contratto di locazione.

Per quanto premesso, per il soddisfacimento dei propri bisogni primari, la ricorrente stima necessaria la somma mensile di euro 800,00 così suddivisa (*Allegato n° 3*):



Tabella 1. Elenco spese familiari mensili

Tipologia spesa	Importo mensile (€)
Affitto	350,00
Alimenti e casalinghi	200,00
Utenze domestiche	100,00
Carburante	50,00
Utenze telefoniche	10,00
Assicurazione, bollo auto	40,00
Varie	50,00
<b>Totale</b>	<b>800,00</b>

L'entità delle spese risulta assolutamente adeguata ed in linea con i consumi tipo di un nucleo familiare quale quello della ricorrente. Al fine di mostrare l'adeguatezza delle predette spese comunque, a tutela del diritto al sostentamento/mantenimento dignitoso, ci si rifà all'art. 9, co. 3-bis, lett. e) L. n. 3/2012, il quale, al fine di definire l'importo necessario ad un mantenimento dignitoso, *"ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*. Nel caso di specie, l'attestazione ISEE rilasciata in data 8 gennaio 2022 (Allegato n° 4), riporta un *"Valore della scala di equivalenza"* pari a 1,50. Moltiplicando tale indice per l'ammontare dell'assegno sociale oggi pari ad euro 468,10, si ottiene un importo pari ad euro 702,15, poco inferiore a quanto sopra indicato.

### 3. Cause e circostanze dello stato di sovraindebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della ricorrente e la sua evoluzione storica, al fine di fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili per l'accurata valutazione dello stesso.





leumi

il ~~T~~ ~~trattamento~~ ~~dei~~ ~~disturbi~~ ~~Psichiatrici~~ ~~correlati~~ ~~ad~~ ~~alcol~~ ~~e~~ ~~già~~ ~~l'azienda~~ ~~Psicologica~~ presente presso il ~~Dipartimento~~ ~~di~~ ~~Salute~~ ~~Mentale~~ dell'Asl di Cagliari. Centro in cui la Sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ è tutt'oggi in terapia.

Dalla ricostruzione di cui sopra, si evince come la ~~\_\_\_\_\_~~ abbia rappresentato la causa determinante lo stato di sovraindebitamento. Il circolo vizioso di cui si è resa protagonista la Sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ l'ha portata ad avere un fabbisogno illimitato di liquidità che veniva soddisfatto dai finanziamenti puntualmente elargiti dalle società finanziarie. Come esposto in precedenza, nonché documentato anche dalle banche dati fornite dal Crif e dalla Banca d'Italia, dal mese di ottobre 2019 vennero stipulati nuovi finanziamenti a cadenza sempre più ravvicinata. Ciò comportava in primis la richiesta di somme costantemente più ingenti con conseguente aumento del valore delle rate da pagare. Inoltre, l'estinzione anticipata dei finanziamenti appena accesi faceva sì che gran parte della nuova liquidità fosse destinata a coprire il capitale da poco concesso, quindi poco ammortizzato.

Come in ogni crisi da sovraindebitamento vi è momento in cui si comprende che la situazione è insostenibile e non si può più tornare indietro. Ebbene, in questa vicenda il punto di non ritorno è rappresentato dalla stipula del finanziamento ~~Ag~~ ~~\_\_\_\_\_~~ a. nel mese di gennaio 2020. Esaurita la liquidità concessa, la ricorrente non era più in grado di pagare le rate assunte e sostenere le spese di mantenimento. Problema che non poteva più essere posticipato con la stipula di nuovi finanziamenti, in quanto ormai esaurito il merito creditizio. Pare opportuno sottolineare come le rate relative ai finanziamenti stipulati a partire dal 2019 fossero già insostenibili con il solo stipendio della ricorrente, tenendo in debita considerazione anche le spese di sostentamento. Infatti, sino al 2020 il puntuale pagamento delle obbligazioni avveniva attingendo dalle somme ottenute a titolo di credito. Nel momento in cui non fu più possibile accedere a ulteriori finanziamenti, i pagamenti in favore delle controparti contrattuali sono stati interrotti.

Infine, in merito ai presupposti di ammissibilità del Piano del Consumatore, non si può non tener conto delle novelle legislative introdotte con il D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n° 176 del 18/12/2020, che ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme inserite nel Codice della Crisi d'Impresa. Tali rinnovamenti hanno riguardato il principio della meritevolezza.

Firmato Da: CC





In particolare, viene meno quanto previsto dall'art. 12 bis,<sup>6</sup> comma 3, L. 3/2012, che escludeva dalla presentazione del Piano del Consumatore coloro che: 1) hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; 2) hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ancora, il novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter) L. 3/2012 sostituisce le precedenti condizioni ostative, escludendo dall'utilizzo del Piano del Consumatore coloro che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso specifico appare doveroso richiamare la giurisprudenza relativa all'ammissibilità dei Piani del Consumatore presentati da persone la cui causa del sovraindebitamento è rappresentata dalla [redacted] (Tribunale di Torino, 08/06/2016 – Tribunale di Lanciano, 30/09/2019 – Tribunale di Catania, 10/08/2020 – Tribunale di Vicenza, 24/09/2020). [redacted] che deve essere documentata e causa del sovraindebitamento. Condizioni presenti nella fattispecie. Difatti dalla relazione (*Allegato n° 9*) redatta dal Dott. [redacted] M. [redacted] che segue la Sig.ra [redacted] nel "Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichici correlati alla Lesione Cerebrale", emerge come la ricorrente sia affetta da "Disturbo di [redacted]" e come questo abbia avuto i primi riscontri a partire dal 2012.

Ebbene, indipendente dalla [redacted] che affliggeva la ricorrente, si ritiene, come stabilito dal comma 3-bis dell'art. 12-bis della L. 3/2012, di tener conto del comportamento tenuto dalle finanziarie nel concedere i vari prestiti. Dalle analisi sopra effettuate, già dal finanziamento n° 644208 stipulato il 20 gennaio 2020 con la [redacted] S.p.a. il saldo entrate/uscite finanziarie andò ad attestarsi in euro 630,00. Raffrontando tale importo con la soglia di povertà fissata dall'Istat nel 2020 per i residenti tra i 18 e i 59 anni nel sud Italia in città metropolitane (euro 627,01), è chiaro come la nuova obbligazione non potesse garantire una vita dignitosa. Questa non era neanche immaginabile con il saldo entrate/uscite finanziarie peggiorato drasticamente con la stipula dei successivi finanziamenti.

**4. Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni**

A partire dall'anno 2017, non si rilevano atti di disposizione del patrimonio.



Firmato Da: [redacted] 587



## 5. L'attivo del debitore proponente

### 5.1 Beni immobili

La Sig.ra [redacted] risulta intestataria dei seguenti immobili (*Allegato n° 11*):

- Quota pari a 1/7 dell'appartamento sito in Comune di [redacted], Via [redacted] Madonna delle Novi n° [redacted], censito al foglio [redacted], particella [redacted], subalterno 1, categoria A/2, vani 9, superficie catastale 229 mq., rendita catastale euro 334,66;
- Quota pari a 2/210 dell'appartamento sito in Comune di [redacted], Via [redacted] Genova n° [redacted], censito al foglio [redacted], particella [redacted], categoria A/6, vani 6, rendita catastale euro 8[redacted];
- Quota pari a 2/63 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 17235 mq;
- Quota pari a 1/7 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 3135 mq;
- Quota pari a 1/7 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 2865 mq;
- Quota pari a 1/7 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 2640 mq;
- Quota pari a 1/7 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 7170 mq;
- Quota pari a 1/7 del terreno sito in Comune di [redacted] censito al foglio [redacted], particella [redacted], consistenza 3380 mq.

Le quote minime in capo alla Sig.ra [redacted] rendono i valori ricavabili dalla cessione dei suddetti immobili estremamente esigui oltreché di difficile realizzo, tanto più se si ragiona in un'ottica di liquidazione.

### 5.2 Beni mobili registrati

La Sig.ra [redacted] è intestataria della seguente autovettura:

- Peugeot 206 – Targa: B [redacted], anno di immatricolazione 2001, 200.000 Km (*Allegato n° 12*).

Il veicolo è utilizzato dalla ricorrente per recarsi a lavoro e per le esigenze di vita quotidiana.



### 5.3 Disponibilità liquide

La Sig.ra [redacted] è intestataria del conto corrente postale n° [redacted] acceso presso le Poste Italiane S.p.a., il cui saldo al 17 marzo 2022 è pari ad euro [redacted] (Allegato n° 13).

### 5.4 Redditi da lavoro dipendente

La Sig.ra [redacted] è dipendente dell'ASL di Cagliari (già Azienda Ospedaliera Brotzu) a partire dal 1° aprile 2017. Lo stipendio netto ammonta a circa euro 1.320,00 per tredici mensilità (Allegato n° 14)

Nelle tabelle seguenti si riportano i redditi da lavoro dipendente portati dai modelli dichiarativi 730 e dalle certificazioni uniche a partire dall'anno fiscale 2018 (Allegati nn° 15-16-17):

Tabella 2 – Redditi da lavoro dipendente

Anno	Reddito da lavoro dipendente
2018	19.675,00
2019	19.908,92
2020	19.669,00

## 6. Il passivo

### 6.1 Crediti in rango chirografo

#### 6.1.1 IBL Banca S.p.a.

Il debito deriva dai seguenti contratti di finanziamento stipulati con IBL Banca S.p.a.:

- Contratto n° [redacted] (Allegato n° 21)

Trattasi del contratto di finanziamento stipulato il 1° ottobre 2018, il quale prevedeva l'erogazione di euro 24.359,93 da rimborsare in n° 120 rate mensili di euro 256,00 garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio.

A oggi le rate sono state puntualmente pagate per un debito residuo di euro 17.310,79.

- Contratto n° [redacted] (Allegato n° 22)

Trattasi del contratto di finanziamento stipulato il 23 gennaio 2020, il quale prevedeva l'erogazione di euro 24.377,37 da rimborsare in n° 120 rate mensili di euro 255,00 con delega di pagamento a valere sullo stipendio.

A oggi le rate sono state puntualmente pagate per un debito residuo di euro 20.196,13.



### 6.1.2 ~~Fidelm... S.p.a.~~

Trattasi del contratto di finanziamento n° ~~797433~~ (*Allegato n° 23*) stipulato dalla Sig.ra Littarru in data 26 marzo 2019 con la ~~Fidelm... S.p.a.~~ Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva la concessione di euro 3.000,00 da rendere con rate di importo minimo di euro 120,00. A corredo del finanziamento era stata rilasciata anche una carta revolving.

I pagamenti sono stati interrotti nel mese di gennaio 2021 e nel mese di maggio 2021 comunicata la decadenza dal benefico del termine (*Allegato n° 24*). Il debito ammonta attualmente in euro 4.440,00.

### 6.1.3 ~~Agos Duca S.p.a.~~

Trattasi del contratto di finanziamento n° ~~82275~~ (*Allegato n° 25*) stipulato dalla Sig.ra Littarru in data 33 gennaio 2021 con la ~~Agos Duca S.p.a.~~ Il contratto prevedeva l'erogazione di euro 15.000,00 di cui euro 9.806,76 destinata all'estinzione anticipata del finanziamento ~~A...~~ n° 402214. Il rimborso consisteva in n° 96 rate mensili di euro 220,00.

I pagamenti sono stati interrotti nel mese di marzo 2021 per un debito residuo pari ad euro 16.494,59 (*Allegato n° 26*).

## 7. Spese della procedura

Le spese della procedura ammontano in complessivi euro 7.639,76.

Queste sono rappresentate dagli onorari spettanti all'Avv. ~~Vincenzo Guspino~~ e alla Dott.ssa ~~Maria Teresa Currenello~~ per l'assistenza fornita nella redazione del Piano e rispettivamente pari ad euro ~~4.000,00~~ ed euro ~~3.639,76~~.

A questi si somma l'onorario spettante all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, il cui importo è pari ad euro ~~3.000,00~~.

## 8. Proposta di Piano

La proposta prevede la destinazione da parte della ricorrente della somma di euro ~~25.300,00~~ derivante dal contratto di finanziamento chirografario di pari importo accordato dall'istituto di credito ~~Banco di Sardegna S.p.a.~~ grazie all'intervento della Fondazione Antiusura ~~Comitato di Legnano~~ - Onlus.

Questo consentirà il pagamento dei creditori in un'unica soluzione e in tempi brevi rispetto l'omologa del Piano.

Di seguito gli importi che si intende destinare ai singoli creditori:





## 9. Fattibilità del Piano

La proposta si basa sulla messa a disposizione della somma di euro 25.000,00 provenienti dal contratto di finanziamento chirografario accordato alla Sig.ra [redacted] dal [redacted] S.p.a. grazie all'intervento della Fondazione [redacted] - Onlus (*Allegato n. 27*).

Contratto che prevederà il rientro in n° 84 rate mensili di euro 356,00.

Considerate le spese vive per il sostentamento pari ad euro 800,00 e le entrate mensili derivanti dallo stipendio netto per euro 1.320,00, le somme nette a disposizione saranno sufficienti per far fronte alla nuova obbligazione.

## 10. Conclusioni

La ricorrente preso atto di non aver la capacità finanziaria per far fronte a tutti gli impegni, ha fatto ricorso agli strumenti previsti dalla L. n. 3/2012. Con il presente Piano intende, nei limiti della propria capacità, soddisfare al meglio i creditori e nel contempo, grazie all'esdebitazione, riconquistare la serenità economica e non solo.

Cagliari, 20/04/2022

D. [redacted]

Firmato digitalmente da: [redacted]  
Data: 20/04/2022 12:56:04

